



Bruxelles, 12.7.2016
COM(2016) 456 final

2016/0213 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche
della Comunità dell'energia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee¹. Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti chiave di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013, come adottato dalla Comunità dell'energia, fissa un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il termine di recepimento delle disposizioni principali del regolamento e il termine per la definizione dell'elenco dei PEGI è il 31 dicembre 2016.

I progetti elencati nell'allegato 2 della presente decisione sono stati presentati dai promotori e sottoposti a consultazione pubblica dal segretariato² della Comunità dell'energia. Sono attualmente all'esame delle istituzioni della Comunità dell'energia, come previsto dal regolamento, e la Commissione informa il Consiglio degli sviluppi di tale processo. La Commissione, nel corso dei preparativi per il Consiglio ministeriale di Sarajevo del 14 ottobre 2016, proporrà la posizione finale dell'Unione europea in merito alla decisione del Consiglio ministeriale relativa all'adozione dell'elenco dei progetti di interesse per la Comunità dell'energia.

Il regolamento (UE) n. 347/2013 può essere applicato anche ai progetti d'interesse comune (projects of mutual interest - PMI), ossia progetti che vanno a beneficio di due Stati confinanti (una parte contraente e uno Stato membro), ma che non hanno lo status giuridico di progetto d'interesse per la Comunità dell'energia; sono sostenuti dalle parti contraenti e dagli Stati membri interessati. In merito a tali progetti e oltre alla proposta di decisione giuridicamente vincolante sui PEGI, la Commissione propone che l'Unione proponga al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia di formulare una raccomandazione che dia impulso politico alla realizzazione dei progetti d'interesse comune e di varare le misure di regolamentazione necessarie a tal fine.

¹ D/2015/09/MC-EnC.

² https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Consultation/2016_PROJECTS

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della decisione del Consiglio ministeriale relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013³, il Consiglio ministeriale definisce l'elenco dei progetti d'interesse comune per la Comunità dell'energia mediante una decisione adottata a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia.

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia il Consiglio ministeriale adotta le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato. La Commissione propone di presentare a nome dell'Unione europea la proposta suddetta al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia.

La posizione dell'Unione europea riguardo alla decisione del Consiglio ministeriale deve essere stabilita ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni della decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia.

Come enunciato nell'articolo 76 del trattato della Comunità dell'energia, la raccomandazione del Consiglio ministeriale non ha efficacia vincolante e pertanto non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Il testo della raccomandazione è allegato alla presente decisione a titolo informativo.

L'atto procedurale che disciplina i lavori del Consiglio ministeriale⁴ dispone che la documentazione sia presentata due mesi prima della riunione del Consiglio ministeriale, vale a dire entro il 13 agosto 2016.

3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Come previsto dalle disposizioni del regolamento adottato, per preparare l'elenco dei PECI sono stati creati due gruppi di lavoro. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica lanciata dal segretariato della Comunità dell'energia il 2 maggio 2016. Nel corso del 2016 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare nelle categorie di PECI e PMI. È stata effettuata un'analisi costi-benefici di ogni progetto, in seguito alla quale è stata stilata una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri prestabiliti. Al termine di questo processo, previsto per la fine di settembre 2016, i gruppi di lavoro proporranno consensualmente un progetto di elenco preliminare di PECI al Gruppo permanente ad alto livello, l'organo decisionale della Comunità dell'energia. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia, l'elenco preliminare definitivo dei PECI dovrà essere approvato dall'organo decisionale nella riunione del 13 ottobre 2016.

³ D/2015/09/MC-EnC

⁴ Atto procedurale 2006/01/MC-EnC, regolamento interno del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia.

L'elenco definitivo della Comunità dell'energia sarà sottoposto al Consiglio ministeriale per decisione il 14 ottobre 2016.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non

applicabile.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia¹, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia² relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee istituisce una procedura volta a stabilire l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia e consente di applicare il regolamento anche a progetti d'interesse comune su base volontaria.
- (2) L'Unione europea dovrebbe presentare una proposta che stabilisca il suddetto elenco, conformemente al titolo III e all'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia.
- (3) L'allegato della proposta di cui al precedente considerando, che consiste nell'elenco definitivo dei progetti, può essere stilato soltanto in una data successiva, una volta completata la valutazione dei vari progetti. La presente decisione dovrebbe pertanto indicare tutti i progetti tra i quali la Commissione potrà scegliere quelli da includere successivamente nell'elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta dell'Unione europea relativa al testo della decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che stabilisce l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia figura nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

¹ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

² D/2015/09/MC-EnC.

L'allegato della proposta di cui all'articolo 1 è costituito dai progetti che figurano nell'allegato 2 della presente decisione. Nell'allegato 2 figurano i progetti presentati per valutazione e decisione finale, secondo quanto stabilito dalla decisione 2015/09/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

La Commissione, a nome dell'Unione europea, può sostenere l'inclusione nell'elenco definitivo di qualsiasi progetto dell'allegato 2 che rispetti i criteri stabiliti nella decisione 2015/09/MC-EnC del Consiglio ministeriale. I progetti possono essere scelti unicamente tra quelli che figurano nell'allegato 2.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*